

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

"ARIGRAF - Associazione Italiana di Ricerca Grafologica"

Capo I

ART. 1 - Costituzione

E' costituita un'Associazione denominata:

"ARIGRAF - Associazione Italiana di Ricerca Grafologica"  
più brevemente denominata:

"ARIGRAF"

Art. 2 - Sede

La sede legale dell'Associazione è fissata in Roma, Via  
Michellini Tocci n. 5.

L'Associazione ha facoltà di costituire delle sedi  
periferiche in Italia ed all'estero. Le sedi periferiche  
avranno il dovere di seguire le direttive del Consiglio  
Direttivo. Il marchio ARIGRAF deve essere autorizzato.


Il Consiglio direttivo nomina, per ogni sede periferica, un  
coordinatore responsabile. I rapporti economici tra le sedi  
periferiche e la sede centrale sono previsti nel regolamento  
dell'Associazione.

ART. 3 - Finalità

L'Associazione è senza scopo di lucro, senza discriminazione  
di carattere politico, di religione o di razza, aperta a  
uomini e donne.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, approfondire e  
sviluppare lo studio e le conoscenze delle grafologia.  
Pertanto potrà:

- coordinare e sviluppare studi e ricerche nel campo della  
grafologia sia direttamente che in collaborazione con gli  
associati o con enti ed istituti similari italiani e  
stranieri;
- pubblicare testi ed articoli riguardanti la grafologia;
- organizzare convegni ed incontri con specialisti italiani  
ed esteri;
- diffondere la conoscenza, con ogni mezzo, della grafologia;
- organizzare corsi per la conoscenza della grafologia e  
rilasciare relativa certificazione previo sostenimento di un  
esame finale;
- favorire lo scambio di esperienze, di informazioni e di  
dati tra gli studiosi della grafologia;
- fornire supporto specialistico ad aziende ed enti pubblici  
e privati;
- qualificare la professione del grafologo recependo il  
dettato del codice deontologico europeo;
- svolgere altre attività utili al raggiungimento dei fini  
sociali;
- organizzare e gestire un centro di documentazione sulla  
grafologia;
- organizzare corsi di formazione per il personale  
della scuola pubblica e privata di ogni ordine e grado
- realizzare materiale didattico e divulgativo da



7  
diffondere anche in ambiente web.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

#### ART. 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Essa si scioglierà in caso di impossibilità di raggiungimento degli scopi sociali e con deliberazione assembleare presa con le maggioranze previste a termini di legge.

### Capo II

#### GLI ORGANI SOCIALI

##### Art. 5 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

1. l'Assemblea;
2. il Presidente;
3. il Consiglio Direttivo (CD)

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito, però il Consiglio Direttivo può stabilire un compenso per particolari ed onerosi incarichi. Comunque tutte le cariche sociali hanno diritto a rimborsi per spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

##### Art. 6 - Assemblea: convocazione

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria per decisione del Consiglio direttivo o su richiesta motivata, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci aventi diritto.

L'Assemblea ordinaria è convocata tramite avviso esposto nella bacheca dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza.

L'Assemblea straordinaria è convocata negli stessi termini e modi della precedente e secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

L'avviso deve indicare: sede, data ed ora e l'elenco degli argomenti da trattare sia della prima che della seconda convocazione dell'assemblea.


L'Assemblea in seduta ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile.

##### Art. 7 - Assemblea: diritto di partecipazione

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote.

##### Art. 8 - Assemblea: costituzione

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem or logo.

stessa. L'Assemblea in sede ordinaria e regolarmente costituita in prima convocazione quando vi intervengano, o vi siano rappresentati per delega scritta, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita a termini di legge.

**Art. 9 - Assemblea: presidenza**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato nella stessa assemblea su proposta del Presidente. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario. Le funzioni di segretario dell'Assemblea straordinaria devono essere demandate ad un Notaio scelto dal Presidente.

**Art. 10 - Assemblea: attribuzioni**

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere, approvare e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo (CD);
- b) eleggere i membri del Consiglio direttivo;
- c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo o dai soci;

in sede straordinaria

- e) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- f) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- g) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo


Le proposte dei soci devono essere comunicate al Consiglio direttivo in tempo utile per essere inserite all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

**Art. 11 - Assemblea: approvazione delibere**

L'Assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano



tutti i soci anche se assenti, dissidenti od astenuti dal voto.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione.

La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione, che non sia amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di dieci deleghe. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Art. 12 - Eleggibilità ed incompatibilità

Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto i soci.

Cariche ed incarichi sono riconfermabili.

Art. 13 - Consiglio Direttivo: composizione

Il Consiglio Direttivo è formato da soci nominati dall'Assemblea ordinaria in numero non superiore a 9 (nove), scelti tra i soci ordinari, che eleggono al loro interno il Presidente, il vicepresidente e il segretario.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ove necessario.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od ogni altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, il Consiglio direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio potranno ricevere dei compensi in dipendenza della loro carica, e comunque hanno diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.


Art. 14 - Consiglio Direttivo: attribuzioni

Al Consiglio direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica della Società.

Tra l'altro, il Consiglio direttivo ha il compito di:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità assumendo tutte le iniziative del caso;

b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della presidenza, la relazione sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;



- 7
- c) amministrare il patrimonio sociale, gestire l'Associazione, deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
  - d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
  - e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  - f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
  - g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
  - h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
  - i) determinare l'ammontare dei contributi dei soci;
  - l) stabilire la data e l'ordine del giorno dell'assemblea;
  - m) eseguire le delibere dell'assemblea;
  - n) emanare i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività sociale;
  - o) approvare i programmi tecnici ed organizzativi della società.

Il Consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

#### Art. 15 - Il Consiglio Direttivo: riunioni


Il Consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al semestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessari o quando lo richiedono tre componenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate con avviso affisso nella bacheca della sede sociale almeno cinque giorni prima.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza da un consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato per email inviata almeno 2 (due) giorni prima.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.



I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Art. 16 - Il Presidente: compiti

Il Presidente dirige l'associazione la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, coordina attività per il regolare funzionamento dell'associazione, adotta provvedimenti a carattere di urgenza con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Al Presidente spetta la firma degli atti e provvedimenti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente provvede in particolare all'attuazione delle deliberazioni Assembleari e del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Il Presidente: elezione

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni rinnovabili.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio direttivo, lo stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria di rinnovo del Consiglio direttivo.

Art. 18 - I Soci

L'Associazione è costituita da soci, che hanno i diritti e doveri previsti dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia. Essi si distinguono in:


a) Soci Fondatori: i soci intervenuti alla costituzione dell'Associazione, ai quali è riconosciuto il diritto di appartenere all'Associazione senza condizioni e limiti;

b) Soci ordinari: i soci ammessi a far parte dell'Associazione a seguito di presentazione di apposita domanda di ammissione, tenuti al versamento della quota associativa al fine di mantenere la qualità di socio;

c) Soci onorari: i soci ammessi a far parte dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo, per alti meriti scientifici e/o sociali e per cariche ricoperte dentro e fuori l'Arigraf, esentati dal versamento della quota associativa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei

A circular stamp with a handwritten signature inside, located in the bottom right corner of the page. The signature is written in dark ink and appears to be a stylized name. The stamp itself is faint and circular in shape.

regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Art. 19 - Ammissione all'associazione

Possono essere soci ordinari dell'Associazione i cittadini italiani o stranieri. L'ammissione dei soci, ad eccezione dei Soci Fondatori ed Onorari, è subordinata alle seguenti condizioni:

1. presentazione della domanda alla segreteria dell'Associazione;
2. pagamento delle quote sociali;
3. accettazione senza riserve del presente statuto;
4. accettazione senza riserve del codice deontologico europeo a disposizione dei soci presso la sede sociale.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo l'espletamento di adeguato controllo sulla sussistenza dei requisiti di idoneità. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la sua decisione non è ammesso appello. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta.

Art. 20 - Diritti e doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

I soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

I soci, che a seguito di invito scritto, non provvedono nei cinque giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote scadute, sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale.

Tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Assemblea, in seduta straordinaria, se delibera lo scioglimento dell'Associazione deve nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa essa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Cessazione di appartenenza all'Associazione

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;



- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli, per gravi motivi o gravi infrazioni, per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci; il provvedimento di radiazione sarà comunicato con lettera raccomandata all'interessato;
- d) per morosità nel pagamento delle quote
- Il socio, che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale non potendo richiedere neanche parzialmente la restituzione di somme versate a qualunque titolo.

### Capo III

#### Art. 22 - Il Fondo Comune


Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito:

1. dalle quote di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
2. da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla stessa Associazione.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dai contributi mensili od annuali, da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali corrispettivi derivanti da eventuali ed occasionali attività commerciali esercitate dall'associazione;
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da versamenti volontari degli associati;
- e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- f) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- g) da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità;
- h) dai contributi versati dai partecipanti ai corsi di grafologia.

I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte di estinzione di recesso, o di esclusione dall'Associazione; non può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione.





titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### Capo IV

##### Art. 23 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei Soci per sottoporre all'approvazione il bilancio preventivo e consuntivo.

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiranno alla chiusura di ogni esercizio, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3

#### Capo V

##### Art. 24 - Provvedimenti disciplinari dell'associazione

I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti dei soci sono:

- ammonizione;
- sospensione a termine fino ad un massimo di un anno;
- radiazione.

Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

##### Art. 25 - Giurì d'ordine

I Soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgono con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale. Tutte le controversie sono sottoposte al giudizio di un giurì d'ordine costituito da tre componenti di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che ne assume la presidenza, indicato dai primi due.

Al Giurì d'Onore, che svolge funzioni di collegio arbitrale irrituale, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; la mancata accettazione od esecuzione del lodo comporta comunque, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione dall'Associazione.

#### Capo VI

##### Art. 26 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle legge speciali.

